



Comune *di* Otricoli

www.comune.otricoli.tr.it

Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria

Il "Regolamento comunale per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria" è stato adottato con atto del Consiglio comunale n° 61 del 11 dicembre 2014.

Regolamento comunale per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria.

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi.....	3
Art. 3 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione.....	3
Art. 4 – Interessi.....	4
Art. 5 – Domanda di concessione.....	4
Art. 6 – Procedimento.....	4
Art. 7 – Provvedimento di concessione o diniego.....	5
Art. 8 – Entrata in vigore	5

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria siano essi derivanti da:
 - a) avvisi di accertamento o di liquidazione anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni
 - b) da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva.
2. Il regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente:
2. Si considerano cause soggettive ostative:
 - α) lo stato di salute proprio e dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - β) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art.1

Art. 3 - Modalità di dilazione e/o rateizzazione

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendente dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo di ogni singolo tributo e non al totale dei tributi dovuti. La rateizzazione sarà così determinata:
 - a) Da € 400,00 fino ad € 1.000,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili per utenti che abbiano un reddito annuo non superiore ad € 12.000,00; tale reddito si intende riferito alla dichiarazione dei redditi del nucleo familiare dell'anno precedente.
 - b) Da € 1.000,00 ad € 2.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili
 - c) da € 2.500,00 ad € 5.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - d) da € 5.000,00 ad € 25.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - e) oltre 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili.
2. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, per l'importo corrispondente al totale del tributo dovuto, comprensivo degli

- interessi, ed avente scadenza una anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivante da esigenze di calcolo.
 5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 4 - Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 5 - Domanda di concessione

1. Il contribuente, che trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
 - c) La dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia conforme, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. Le Società di capitali dovranno allegare copia dell'ultimo bilancio depositato e una situazione patrimoniale non antecedente al sessantesimo giorno dalla richiesta di rateizzazione.
5. Le società di persone dovranno allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai singoli soci.

Art. 6 – Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal dipendente incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il dipendente verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto richiesto.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta

entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione e/o di dilazione.

4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il dipendente responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione ovvero di diniego della stessa
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione, il numero delle rate, la decorrenza delle stesse e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal dipendente responsabile al concessionario della riscossione.
6. Il debitore è obbligato a trasmettere la ricevuta dell'avvenuto versamento tramite fax al Comune entro 10 giorni dal pagamento.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.